1359
5
A I

DEL CREDITO AGRARIO

E

DEI MODI DI FAVORIRLO

SPECIALMENTE IN TOSCANA

Digitized by Google

« Le credit est une machine avec laquelle
« on ne joue pas impunément, c'est une
« arme dont on peut se servir pour dé-
« fendre son pays et pour en augmen-
« ter le bien-être, mais avec laquelle
« on peut aussi se blesser facilement; et
« amener la ruine generale ».
(Rossi, *Cours d'Economie politique du credit*, Vol. IV, Paris, 1854).

È opinione di molti, i quali ai nostri dì favoreggiano e promuovono l'istituzione germanica delle banche fondiarie, ch'esse abbiano il principal merito di procurare a discreti patti all'agricoltura un'abbondante copia di capitali ripugnanti d'ordinario a volgersi all'incremento di quell'arte; onde non se ne stanno dal raccomandarne ai governi ed ai privati lo stabilimento, dicendo che le banche fondiarie son destinate a porgere alle industrie rurali, lo stesso aiuto che a pro delle industrie manifatturiere e commerciali, porgono le banche di sconto nelle città.

La quale opinione parendomi derivata dal presupposto non vero, che il credito agrario sia la stessa cosa del credito fondiario, mi ha fatto risolvere ad esporre su tale argomento alcuni miei pensieri; a ciò eccitato dall'egregio

1359
5

Direttore del Giornale Agrario Gio. Pietro Vieusseux tanto benemerito confortatore d'ogni maniera d'utili studj.

Io mi propongo pertanto di mostrare ciò che sia il credito agrario generalmente considerato, e quali i modi di favorirlo, per poi scendere a discorrere del credito stesso in relazione all'economia rurale toscana.

Non presumo dir cose nuove, nè svolgere l'argomento in tutta quell'ampiezza di cui sarebbe meritevole, non consententendolo nè le mie forze nè i limiti conceduti ad un discorso destinato per siffatta pubblicazione. Mi studierò d'esser chiaro quanto il consente l'aridità del soggetto, cui esaminerò principalmente sotto il punto di vista della pratica utilità; perchè se è sempre savio consiglio spogliar d'ogni prestigio e d'ogni illusoria e mendace apparenza qualunque proposta di nuovi istituti, onde se ne conosca la vera indole, e se ne apprezzi in tempo il giusto valore, è poi opera di somma prudenza e circospezione il farlo rispetto agl'istituti economici, i quali non intesi nè usati a dovere potrebbero compromettere i più vitali interessi di un paese.

Digitized by Google

Articolo Primo.

Del credito agrario in generale e dei modi di favorirlo.

Volendo innanzi tutto chiarire ciò che sia il credito agrario, io non saprei meglio definirlo, se non la fiducia che i capitalisti hanno nelle imprese agricole, mercè della quale si offrono di somministrare agli attendenti ad esse i capitali di cui abbisognano. L'oggetto precipuo ed esclusivo di questa specie di credito è di servire alla utilità dell'agricoltura, mettendo a sua disposizione una quantità più o meno grande di capitali.

Il credito fondiario all'incontro non ha scopo economico determinato, perchè lo accordano i capitalisti a chiunque dà in ipoteca beni immobili di qualsivoglia natura urbani o rustici, senza curare se l'oggetto a cui debbono servire i capitali sia produttivo o dannoso, utile o inutile, se in-

Digitized by Google

teressante le industrie cittadine o le campestri, se i traffici o i commercj.

Conosciuto lo scopo del credito agrario, giova vederne le applicazioni in particolare; le quali avuto riguardo ai diversi bisogni dell'agricoltura parmi si possano convenientemente ridurre a tre. O si vogliono eseguire miglioramenti grandiosi sopra terreni incolti o mal coltivati, i quali richiedono necessariamente l'ajuto di grossi capitali; o s'intende provvedere alle ordinarie imprese della cultura, somministrando i capitali circolanti necessari all'annua produzione, ovvero si vuol prestar soccorso agli agricoltori, in quanto non traggano la lor sussistenza dai lavori campestri. Ognuno di questi tre oggetti interessa specialmente l'agricoltura, e sebben l'ultimo la risguardi più indirettamente, non è però meno utile alla di lei prosperità.

Ogni altro modo d'impiego dei capitali, diverso da questi tre, non sarebbe materia del credito agrario, ma apparterrebbe secondo il suo obietto più o meno conosciuto o al credito commerciale o al fondiario indeterminato.

E quali saranno le persone a cui per conseguire alcuno degli oggetti testè notati deesi far fido dei capitali? È facile rispondere che nel primo caso il credito dee volgersi a tutti coloro che assumono l'ufficio d'impresari dei lavori di miglioramento, siano padroni dei terreni da migliorarsi, ovvero affittuarj a vita o a lungo tempo. Chiunque altro non rivesta la doppia qualità d'impresario padrone o quasi padrone dei fondi, non ha motivo nè tornaconto a far miglioramenti, nè occasione per conseguenza di valersi del credito per il primo oggetto. Tal verità è così intuitiva che non occorre dimostrarla.

Nel secondo caso il credito può esser richiesto e giovare a chiunque ha l'onere di anticipare o tutti o la più

parte dei capitali occorrenti per l'annua produzione dei fondi, sia esso il proprietario, sia l'affittuario a breve tempo, sia anche il colono parziario. Quando dico il colono parziario non intendo discorrere del mezzaiolo, il quale non è mai l'intraprenditore nè esclusivo nè principale dell'ordinaria cultura, ma è un mero socio d'industria che poco o nulla anticipa del capitale necessario all'annua produzione; onde non può per questo titolo aver fido di capitali. Il colono parziario all'incontro, quale era negli antichi tempi di Roma, non che nei primi del medio evo (1), e quale di presente si trova in alcune regioni d'Italia, è colui che nella impresa agraria ponendo del proprio tutto o quasi tutto il capitale circolante, riceve comunemente nella divisione dei prodotti una quota maggiore di quella assegnata al proprietario, ed è perciò che anco ad esso può venire l'occorrenza del credito per questo secondo oggetto.

Il terzo modo di esercizio del credito è tutto a profitto dei lavoratori, mezzaioli o fittuari che siano, ma di essi soli, non degli operai a giornata, molto meno dei proletarj dimoranti nei villaggi e nei borghi, essendochè il credito fatto a costoro non potrebbe interessare l'agricoltura.

Accennata brevemente l'indole e l'oggetto del credito agrario, e visto quali siano le persone a cui dovrebbe servire, resta ora a discorrere delle condizioni generali, e degli istituti che, astrattamente parlando, appariscono i più atti a favorirne l'incremento e la prosperità.

Le condizioni generali che meglio giovano a svolgere il credito agrario sono le leggi economiche buone, cioè non ostative alla libertà della produzione nè al libero commercio dei prodotti, non protettrici delle industrie manifatturiere e commerciali in danno dell'agricoltura: vuolsi un sistema

(1) Cenni storici delle Leggi sull'agricoltura, T. I, pag. 44, e T. II, pag. 172.

Digitized by Google

d'imposte ben combinato e non soverchiamente gravoso per la proprietà terriera, vuolsi che siano aboliti i privilegi conferiti alle banche dirette a far credito alle industrie urbane; poichè i privilegi per indole loro richiamano verso le industrie più protette i capitali che per la loro natural tendenza non vi anderebbero, ed allontanano dalle campagne quelli che vi cercherebbero un più utile impiego.

Tra le istituzioni che più si vantano atte a promovere il credito agrario s'indicano, siccome accennai in principio, le banche del credito fondiario, e di cui è d'uopo ora discorrere.

Il credito fondiario, come lo indica la parola, non è altro che il credito ipotecario, cioè quel fido di capitali che vien fatto ai proprietarj d'immobili, mediante la garanzia di una ipoteca consentita a favore dei sovventori. La qual maniera di credito non è invenzione moderna, ma greco-romana antichissima. Oggidì peraltro due modi di esercizio del credito fondiario si conoscono; il primo dei quali consiste negli imprestiti che fanno i particolari ai singoli possidenti, il secondo nei mutui che si fanno ad un collegio di proprietarj a bella posta associati fra loro per aver capitali. Non usò presso i Romani che la prima maniera di credito, e tutto il complesso delle leggi ipotecarie contenute nel corpo civile non regola che quella. Ma l'ordinamento del sistema ipotecario stabilito dalle leggi romane era poco atto a svolgere il credito per difetto di pubblicità e di specialità nella costituzione delle ipoteche; e se altre cause indipendenti da questa non ne avessero per più secoli renduto di poca importanza l'uso nelle transazioni civili, certo è che sarebbe essa sola bastata ad incepparlo. Sopravvenne in Francia alla fine del secolo scorso la rivoluzione, per la quale mutata la condizione giuridica delle proprietà fondiarie fu posto mano alla riforma del sistema ipotecario nel-

l' interesse del credito immobiliare. La riforma sancì il principio della pubblicità e della specialità delle ipoteche, comunque non lo applicasse in tutta la sua pienezza; e la legge che ordinò in sì nuova e miglior foggia il sistema ipotecario passò in tutti gli stati, a cui fu largito ai tempi napoleonici il codice civile, e vi rimase anco dopo il 1814. Così avvenne che presso tutte le nazioni occidentali prese a svolgersi il credito fondiario all'appoggio del diritto ipotecario francese basato sulla legge romana.

Ma nella Germania il credito fondiario ebbe altre fasi e vicende. La pubblicità e la specialità delle ipoteche s'introdussero colà prima della rivoluzione francese (1); ma essendo le terre quasi tutte feudali e vincolate in più guise, onde ipotecarle, occorrevano troppe formalità non sempre bastevoli a tutelare i creditori; quindi l'uso del credito per via d' imprestiti e di obbligazioni ai singoli proprietarj non fu frequente nè fortunato. Successa la gran guerra dei sette anni, che fu causa dell' impoverimento dei possessori di lati fondi, e della devastazione totale delle campagne della Slesia, si fe' sentire in un momento il bisogno di volgere una quantità immensa di capitali al ristoramento dell'agricoltura. Vincolate com'erano, le proprietà dei singoli non offrivano ai capitalisti garanzie sufficienti a rassicurarli dai molti rischi. Per rimediare a sì gravi inconvenienti fu proposto a Federigo secondo re di Prussia, e da lui approvato, che i grandi proprietarj di quella provincia si associassero in fra di loro per procurarsi dei capitali a discrete condizioni, sostituendo alla garanzia insufficiente dei beni di ciascuno, la garanzia collettiva e solidale di tutti i beni degli associati. La società per aver danari emetteva una quantità di lettere di pegno e carte di credito, aventi ipoteca

(1) Odier, *des systèmes hypothécaires*, pag. 26.

Digitized by Google

sulle proprietà di tutti i socj, e fruttifere ad un determinato saggio, negoziando le quali era fatta loro abilità di procacciarsi il denaro di cui abbisognavano. Ogni proprietario dovea pagare alla banca sociale il frutto annuo delle cartelle ricevute; potea restituire a piacer suo il capitale, ed esserne richiesto a piacere dai creditori delle lettere di pegno. Il governo però, alle preghiere dei proprietarj, obbligava sovente i capitalisti a conceder dilazioni al pagamento. Rassomigliavano siffatti ordini ad una maniera di debito pubblico redimibile dei proprietarj associati, nel quale le lettere di pegno esercitavano lo stesso ufficio degli antichi luoghi di monte e delle moderne cartelle del pubblico tesoro. Trasse la Slesia non pochi vantaggi da questa nuova foggia di utilizzare *sotto la protezione governativa* il credito fondiario, e l'agricoltura ne fu alquanto ristorata. Di là il sistema si diffuse per altre province della Germania, e si ebbero in breve più stabilimenti di credito fondiario costituiti per via d'associazioni. I più comuni oggidì sono ordinati ed agiscono nel seguente modo. Chiunque vuol denari dalla banca divien per ciò solo membro della società. Presenta alla direzione il certificato degli oneri che posano sul fondo offerto in garanzia; di esso è fatta una stima, e al proprietario è aperto un fido fino alla metà del prezzo di stima. Se debiti anteriori gravano il fondo occorre purgarli, perchè la società in generale non presta che sopra una prima ipoteca, e se i debiti eccedono la metà del valore, la società non accetta la garanzia di quel fondo. Neppure accetta gli immobili di piccol valore. Al richiedente l'imprestito la banca o somministra cedole ipotecarie negoziabili perchè trovi danaro, oppure cambia essa coi capitalisti le cedole per dar denaro al nuovo socio. Il quale è tenuto a pagare ogni anno alla banca una somma comprensiva del frutto del capitale, di una piccola prestazione fissa per ammortizzare in un lungo corso di anni

il capitale, e di un emolumento correspettivo alle spese di amministrazione. Tali istituti sono posti sotto la vigilanza di un commissario governativo, e favoriti di più privilegj; alcuni ve ne hanno i quali essendo una creazione assoluta del Governo, vengono da esso direttamente amministrati.

È agevole lo intendere come per l'esistenza di questi stabilimenti anteriori di molto allo svincolamento delle proprietà ed alle riforme del sistema ipotecario romano, la Germania dovesse e avanti e dopo il 1814 far maggiore uso del credito fondiario collettivo, e poco curare il credito non privilegiato per via d'obbligazioni individuali; come s'intende all'incontro che nei paesi occidentali ove fu mantenuto il sistema ipotecario francese essendosi con l'aiuto di questo, potuto provvedere alle occorrenze dei proprietarj, non si pensò mai ad introdurvi le istituzioni germaniche del credito collettivo, le quali solamente nel 1850 furono in Francia attivate, ed or si cerca d'introdurle in Olanda, nel Belgio e nel Piemonte.

L'oggetto di tale novità in questi luoghi non è più quello di procurare i capitali ai possidenti che non potevano per lo innanzi trovarli, ma si pretende invece e si spera di alleviare con essa il peso dei debiti che grava le proprietà oberate, e render per l'avvenire più facile, e meno dispendioso il fido dei capitali in vantaggio della produzione agraria.

Ora io penso che tali istituzioni praticate, quali sono in Germania, senza precedenti riforme legislative, non gioverebbero gran fatto ai proprietarj e molto meno all'agricoltura, e che di per sè non sarebbero atte ad offrire migliori condizioni di credito, senza il favore di molti privilegj pericolosi a chi ne profittasse e pregiudicevoli all'universale.

Non è primieramente da porsi in dubbio che le banche fondiarie possano far credito all'agricoltura tutte le volte che i lavori di cultura, o straordinari o consueti che siano, vengano

Digitized by Google

intrapresi dai proprietarj stessi e per loro conto, ma è altresì vero che non lo possono quando i lavori siano assunti dagli affittuarj a lungo tempo, a menochè questi non possedano altri beni immobili capaci di garantire le sovvenzioni delle banche. Inoltre è certo che il credito di cui abbisognano ne'congrui casi gli affittuarj a breve tempo, i coloni parziari, i mezzaioli, i quali non hanno garanzie fondiarie da offrire, non può da siffatti stabilimenti ricevere nè aiuti nè favori. È così tolta una prima illusione circa i vantati benefizi degli istituti del credito fondiario a pro dell'arte agraria; conciossiachè la più parte delle persone che in questa si esercitano non è ammessa a goderli.

Vediamo almeno se i nuovi istituti di credito avvantaggiano la sorte dei proprietarj più assai di quel che non fece l'uso del credito ipotecario privato. Ma essi per questa via non ottengono copia di capitali maggiore di quella che dal 1815 in poi seppero procacciarsi col semplice aiuto delle garanzie ipotecarie comuni. Si riconosce anzi che del credito ipotecario è stato fatto uso ed abuso, chè ad una somma enorme ascendono i capitali mutuati ai possidenti con questo mezzo (1); i quali se non gli hanno impiegati in benefizio dell'agricoltura ciò è dipeso non da un vizio inerente a quel modo d'imprestito, ma dalla volontà dei possessori, o dal difetto d'interesse a volgerli a quell'uso. Che anzi le banche fondiarie non fanno sperare d'essere più corrive nei mutui di quello nol fossero i particolari, perchè esigono in garanzia una prima ipoteca sopra un fondo avente per lo meno un valore doppio della som-

(1) Il debito ipotecario francese nel 1851 ascendeva a circa tredici miliardi di franchi. In Piemonte nel 1854 ad un miliardo e duecento milioni di lire, nella sola Lombardia a seicentocinquanta milioni di lire. — Vedi Carpi, *Del credito agrario e fondiario*, pag. 9 e 15. — Jacini, *La proprietà fondiaria e la popolazione agricola in Lombardia*, pag. 294.

ma che imprestano; e se i proprietarj dopo un primo mutuo con le banche, fosser costretti a ricercarne un secondo o un terzo, non avrebbero da tentare altra via che quella consueta del cambio ipotecario coi privati. Ai piccoli possidenti neppure una volta è dato fido di capitali. Sicchè da questo lato le istituzioni nuove non promettono maggiori sodisfazioni alle necessità economiche della possidenza rurale.

Ma sarebbero almeno al caso di purgare i fondi dalle molte ipoteche che gli gravano, e di succedere nel luogo degli antichi creditori? No; più ostacoli si presentano affinchè piglino sopra di sè, e compiano con successo tale impresa. Mancano in primo luogo di capitali proporzionati, perchè il debito ipotecario in ogni paese è così ingente che non vi potrebbe esser società bancaria, comunque ricchissima, la quale fosse in grado d'incominciar la sua vita economica con simile assunto.

Nè si speri di potersela intendere coi creditori ipotecarj, offerendo di pagarli con cedole fruttifere anzichè coi denari contanti; poichè le cedole in sul nascere del credito fondiario non posson ispirar fiducia ai capitalisti; e chi ha dato denaro non saprà mai adattarsi a ricever carta in pagamento, a meno che non fosse certo della esistenza di una o più casse pubbliche, pronte a convertire in moneta e senza alcun sacrifizio le cedole ipotecarie.

Tutto quel più che potrebbero compiere le società del credito fondiario rispetto agli immobili già gravati d'ipoteche, sarebbe di sottentrar nelle ragioni dei creditori che sono i primi in grado e in tempo, non mai di pagarli tutti. E qual vantaggio ai proprietarj fosse per derivare da tal mutazione io non saprei per verità raggiungerlo, perchè il frutto annuo del loro debito non viene con ciò a diminuire, ma probabilmente cresce per causa della quota da pagarsi annualmente ond'estinguere il capitale; e nemmeno sono

Digitized by Google

francati dal rischio di dover vendere o lasciar vendere i fondi, qualora non sieno in grado di sodisfare o il capitale o gli interessi ai creditori posteriori alle banche.

Per la qual cosa egli è lecito con tutta sicurezza concludere che le istituzioni del credito fondiario collettivo sono inette a recare un sollievo di qualche momento ai proprietarj già oppressi da una gran mole di debiti, cioè al maggior numero. Si va però dicendo che possono offrire a chi possiede fondi liberi migliori condizioni d'imprestiti di quelle non offre il credito ipotecario comune, di guisa che attivandole si otterrebbe di vedere scemato e quasi ridotto a nulla l'uso più gravoso dei cambj ordinari con ipoteca. In ciò stà il merito principale di simili istituti, al dire dei loro fautori, di riuscire a procurare ai possidenti molti capitali con poca spesa, a un frutto discretissimo, e con patti di rimborso pochissimo onerosi.

Se tale veramente fosse la loro indole benefica ogni indugio a praticarli sarebbe poco men che follia.

Ma la verità è che alcuni dei vantati benefizi sono immaginari, o se sussistono, derivano principalmente da cause estrinseche ad essi.

Si suole affermare che il frutto dei cambj ipotecarj comuni è per ordinario al saggio del sei, del sette, dell'otto per cento all'anno, superiore così a quello che corre per gli altri impieghi del denaro; si va esclamando che l'usura è la piaga cancrenosa delle campagne, e la ruina principale di tutti coloro che ivi esercitano industrie; e ciò affermato, si annunzia e si promette che le banche fondiarie impresteranno per un frutto sempre inferiore al corrente. Ma come si prova e si dimostra che il frutto dei mutui ordinarj è così elevato? Certo non con l'attestare che in realtà i possidenti paghino annualmente ai loro creditori il sei, il sette e l'otto per cento, cioè più dell'interesse cor-

rente, mentre ciò sarebbe un'aperta menzogna, ma col porre in calcolo le grosse spese di contratto, di registro, e d'inscrizione che occorrono al debitore per procurarsi un imprestito ipotecario, e col tener conto altresì delle spese di rinnuovamento del mutuo pel caso che il creditore dopo un breve lasso di tempo, richiedendo il capitale, obblighi il debitore a fare un nuovo cambio; le quali spese sommate e repartite in un dato numero di anni, quanti sono quelli della durata media dei mutui ipotecarj ragguaglierebbero certamente il frutto al più alto saggio di sopra notato.

Intorno a questo calcolo mi contenterò di notare solamente, che la spesa della rinnuovazione del cambio non può a tutto rigore valutarsi. Imperocchè sebbene i mutui ipotecarj si stipulino per un termine di tre o cinque anni, è però raro assai che alla scadenza i creditori li ripetano, solendo invece accadere che se il cambio è garantito con buona ipoteca, e il frutto è puntualmente pagato i creditori, avvezzi a siffatta maniera di rinvestimento dei capitali, non curano di ritirarli, ma si contentano di prorogarne la durata d'anno in anno; onde avviene di frequente che un mutuo stipulato per tre anni dura anche otto, dieci e dodici, come se fosse a tempo lungo. Si esagera dunque l'aumento del frutto, quando si pone come frequente un rinnuovamento di spesa, che per ordinario segue a lunghi intervalli.

Si grida poi e si esagera a torto per crescere il merito degli istituti in discorso, che in alcune contrade le usure ascendono al dieci e al dodici per cento all'anno. Imperocchè se il fatto è vero, certo non risguarda la classe dei possidenti, ai quali è agevole il procurarsi mediante ipoteca il denaro ad un interesse assai più discreto; ma risguarda gl'industriali che non hanno proprietà immobile, o tutto al più quei possidenti che per avere ormai esaurito con precedenti

imprestiti il valore dei loro beni, non trovano più sovventori se non a condizioni rovinose. Ed a favor di quelli e di questi nulla possono le banche elargire, perchè aliene per legge di fondazione dal sovvenire i proletarj, e dal ricevere la garanzia degli immobili in precedenza ipotecati ad altri.

Or domanderemo qual sia la virtù propria delle banche per risparmiare ai possidenti le spese di sopra discorse, o per diminuirle notevolmente? Nessuna. Esse contano unicamente nella concessione dei privilegj che nell'atto di costituirsi chiedono all'Autorità sovrana; contano cioè di poter prestare ai proprietarj senza bisogno d'istrumento notariale per costituir l'ipoteca, di pagare al registro per ogni mutuo che fanno una tassa tenuissima, e di gran lunga inferiore a quella che si esige pei cambj ipotecarj comuni, di potere stabilire un modo di cessione e negoziazione delle cedole senz'onere di alcun dazio indiretto. E mediante questi privilegj che implorano, e che dovunque han conseguito, riescono, come ognuno intende, ad offrire ai proprietarj dei capitali a patti assai più discreti dei consueti. Ecco dunque chiarito che non per propria virtù, ma per benigna fortuna che le assiste giungono ad operare siffatto benefizio. Che se per la via di queste nuove istituzioni fosse possibile in ogni stato ed ai tempi che corrono di ottener dai Governi quelle diminuzioni d'imposte e di balzelli che inceppano di troppo l'uso del credito ipotecario comune, noi dovremmo in verità benedirle, e far voti di vederle presto attivate, se altri inconvenienti non traessero seco; ma non dovremmo perciò imputare a difetto del sistema ipotecario la grave spesa imposta dalle leggi soverchiamente fiscali.

Si pigli pure e si accetti di buon animo il favore e l'esenzione che per una nuova via è offerta al credito, mentre gli era pertinacemente negata per la vecchia, ma non si ascriva per non illudersi a merito dei nuovi istituti, quel

che deriva da una grazia particolare ad essi volontariamente compartita.

Nè qui si arrestano i privilegi che alle banche del credito fondiario comunemente si elargiscono. Altri ve ne sono che giovano a render migliore e più sicura la sorte dei cambj fatti da esse, in preferenza a quelli che rimangono sotto l'influenza delle leggi ipotecarie comuni. Imperocchè la esazione degli annui frutti delle cedole ipotecarie è raccomandata al privilegio del braccio regio, alla pari delle contribuzioni regie e municipali; nè è da dubitare che le banche si astengano dall'usarlo, riposando il meccanismo e la vita di quelle nel sicuro e puntuale incasso degli annui interessi.

Il procedimento esecutivo per esiger ciò che è dovuto viene stabilito con una legge eccezionale in modo più sommario, più celere, di quello che è in uso pei cambi ipotecarj del diritto comune. Alle banche è inoltre conceduta l'esenzione dal bollo e dalle tasse giudiziali (1).

Col presidio di questi favori è facile l'indurre che le banche riescono ad allettare i capitalisti a rinvestire in cedole i loro risparmj, siccome quelli che oltre il sicuro rimborso dei capitali principalmente desiderano il puntual pagamento degli annui frutti.

Ma ciò che è il massimo dei privilegi conceduto a simili istituti si è il sussidio di un cospicuo capitale dal lato del governo, che li pone in grado di intraprender subito grandiose operazioni, le quali in altro modo non potrebbero eseguire; e rimanendo per questa causa sotto la vigilanza e tutela del governo possono in ogni occorrenza imprevista esser sostenute da esso con nuove concessioni di privilegi (2).

(1) Ved. la legge francese del 22 Gennajo 1852 inserita nel Monitore universale di quel giorno. Jacini, Op. cit. pag. 300.

(2) Nella Prussia Federigo secondo, per aiutare l'attivazione delle banche, versò nel tesoro della società trecentomila scudi prussiani, ossia un milione

L'introduzione adunque delle banche del credito fondiario, fatta nell'intuito di offrire a più buon mercato i capitali ai proprietari è tutta fattizia, raccomandata cioè alle esenzioni, ai privilegj e alle leggi eccezionali, e perfino coadiuvata con le somministrazioni della pubblica pecunia; e in questo modo e non altrimenti le banche si avvantaggiano sul credito privato e in concorrenza con esso riportano la palma. Se di questa verità si volesse una prova luminosa basterebbe che una società di particolari si risolvesse ad attivare uno stabilimento di credito fondiario con i soli suoi mezzi, senza privilegj di sorta e sotto l'influenza delle leggi ipotecarie non riformate, e non tarderebbe a manifestarsi la sua impotenza a vivere e prosperare per mancanza di capitali e di tornaconto.

Ma l'ordinamento del credito fondiario con tutti i privilegi di sopra discorsi potrebbe almeno procacciare così importanti vantaggi ai favoriti da compensare la ingiustizia che si commetterebbe in danno dei più? No; anco in questo caso il principio della libertà economica trionfa sul principio della protezione applicato al credito.

Gl'istituti in discorso hanno, a parer mio, minori pregj intrinseci di quelli che comunemente si vantano, ed affinchè giovino senza mistura di alcun danno vogliono esser modificati e praticati senza il favore di privilegi.

Il principale vantaggio che una società bene ordinata e prosperante è in grado di arrecare ai proprietarj di terre, si è di prestare a condizioni un poco meno onerose dei privati, se non in ragione del frutto certamente in ragione delle spese necessarie pel mutuo; e agevola poi ai bisognosi di

e centoventicinquemila franchi. Ved. Boccardo Trattato teorico-pratico di economia politica, vol. II, pag. 137. In Francia fu elargito dallo stato un sussidio gratuito di dieci milioni di franchi a capitale perduto. Ved. Carpi, Op. cit. pag. 14.

denaro il modo di esser sovvenuti, per così dire, da giorno a giorno, da momento a momento senza l'inutile dispendio di tempo e di senserie. Questo è agli occhi miei il massimo dei pregj che è proprio di simili istituti, e che non ha in sè alcun contrapposto pregiudicevole. Non è lo stesso degli altri.

Una seconda caratteristica di essi consiste nell'abilitare i debitori a restituire il capitale a piccole rate annue, la quale comodità non vuol esser più di quello si merita pregiata. Imperocchè se n'eccettui i grandi e facoltosi possidenti, e coloro che piglian denaro per impiegarlo in lavori o traffici eminentemente e prontamente lucrosi, per ogni altra persona l'obbligo di rimborsare a rate annue, benchè piccole, il capitale, è da reputarsi piuttosto un aggravio che un vantaggio. So che così parlando vado contro alla comune opinione la quale reputa questo siccome il massimo dei pregj di siffatti instituti, e perciò solo vorrebbero vederli attuati in ogni paese; ma sia con buona pace di tutti quelli che così la pensano, io sono invece d'avviso che se si fa astrazione dal concetto ideale, e si scende nel campo del reale l'utilità dell'ammortizzamento annuo e coattivo dei mutui rispetto alla maggior parte dei possidenti, è piuttosto chimerica che problematica (1). Quést'obbligo cresce di troppo il debito annuo di chi piglia a mutuo, il quale appunto perchè non è ricco di tante rendite da fare avanzi, e da provvedere ai bisogni della cultura, si è trovato co-

(1) Il valentissimo dottor Napoleone Pini, che nel 1842 prese pel primo a trattare l'argomento delle banche di credito fondiario all'Accademia dei Georfili, non s'illuse circa l'utilità del rimborso coattivo; poichè nel progetto da lui presentato agli studj dell'Accademia era lasciata ai debitori piena facoltà di dimettere il capitale in più volte o in una volta sola, anco prima del tempo determinato, previa soltanto una disdetta di due mesi. Chi volesse conoscere al minuto quel progetto, non che la lunga e sapiente discussione che su di esso ebbe luogo, può consultare gli Atti della R. Accademia dei Georgofili del 1842 e il corso di legislazione rurale del dottor Pini, pag. 397 e seg.

stretto a contrarre un imprestito. Ond'è che avvenuto un disequilibrio nel suo patrimonio, egli dovrà ingegnarsi molto per sodisfare puntualmente al nuovo peso dei frutti, ed ogni di più che gli sia aggiunto oltre ai frutti può essere più presto cagione di rovina che non di riordinamento della sua domestica economia. Quaranta anni circa sono per durar le privazioni a cui il preteso benefizio assoggetta il debitore, le quali dai mediocremente provvisti, dicasi ciò che vuolsi, non possono essere sostenute. Buono, e pregevole potrebbe dirsi quell'istituto che desse capitali a censo, cioè senz'obbligo di restituirli, meno certi casi tassativamente previsti, e buono del pari ed utilissimo sarebbe il patto del rimborso entro un determinato tempo, non maggiore per esempio di venti anni, ma con facoltà al debitore di effettuarlo in più rate non necessariamente annue nè eguali, ma di maggiore o minor somma, ed anco tutto in una volta secondo le occorrenze; ma il modo che è peculiare alle istituzioni germaniche, mantenuto anco dalla legge francese, ha una utilità sommamente controvertibile rispetto ad alcune classi di debitori, e rispetto a tutti quei paesi in cui le piccole proprietà e le piccole fortune prevalgono alle grandi.

Non mi fermerò a dir parola sulla negoziabilità delle lettere di pegno o cedole ipotecarie, la quale se può esser necessaria ed utile alla vita economica delle banche che imprestano, è per riuscire, a mio avviso, più spesso dannosa che proficua ai possidenti da quelle sovvenuti; non essendo concepibile che si facciano imprestiti a discrete condizioni tutte le volte che le lettere di pegno abbiano in commercio un prezzo inferiore al loro nominale valore, e seguano l'oscillazione dei tanti fogli del credito pubblico. Il qual caso non tarderebbe a verificarsi nei luoghi o nei paesi ove attualmente s'introducessero. Imperocchè essendo ora quasi tutti gli Stati d'Europa inondati da una moltitudine

di cartelle di debito pubblico o semi-pubblico di più maniere, con patti svariatissimi di frutti, di rimborsi, e di premj, con credito diverso e non molto prospero, la emissione che si andasse a fare in un dato momento di una gran quantità di cedole ipotecarie, accrescerebbe le difficoltà del commercio di tante carte di credito, e deprezzerebbe notevolmente le vecchie non meno che le nuove. Guai poi se le banche fossero ordinate in guisa che non denaro, ma lettere di pegno dessero ai proprietarj che si presentano per esser soccorsi; conciossiachè trovandosi questi nella necessità di metterle in circolo e di scontarle per raccogliere in breve tempo il denaro da cui abbisognano, dovrebbero inevitabilmente cederle ad un prezzo inferiore a quello nominale, e così svanirebbero fino di principio i decantati benefizj del basso frutto e della modica spesa largiti dagl'istituti di credito fondiario.

Non è finalmente una qualità pregevole di essi la obbligazione solidale, imposta ad ogni mutuatario per i debiti di tutti gli altri soci (1). Imperocchè se potrà esser raro il caso che la obbligazione eventuale divenga effettiva, certo non sarà nè metafisico, nè impossibile, chè altrimenti non sarebbe contemplato; e questo solo rischio di mallevare con la propria pecunia, e coi propri beni il fatto di persone a cui non ci lega nessun interesse, attenua d'assai il pregio delle banche fondiarie. Tuttociò risguarda gli effetti derivanti dall'intrinseca natura degli istituti in discorso; quanto agli effetti non buoni che dall'estrinseco favore delle leggi eccezionali deriverebbero, ne noterò uno solo. I proprietarj che ricorrono alle banche non ottengono da esse tanto fido di capitali che corrisponda o si approssimi al valore totale dei

(1) Boccardo. Trat. teorico-pratico di Economia politica, vol. II, lib. 3.° pag. 137

fondi ipotecati, perchè come dicemmo le banche prestano sopra una prima ipoteca, e dentro la metà del valore venale degl'immobili e non più oltre. Laonde i secondi o i terzi imprestiti che i proprietari intendessero di assicurare sopra i medesimi fondi, saran costretti a procurarseli dai privati, i quali necessariamente li faranno a condizioni più dure delle banche, perchè non favoriti dai privilegi a quelle concessi. Avrebbessi allora la singolare e non giovevole anomalia di molte proprietà gravate da due sorta di debiti differenti per la ragione del frutto annuo e pel modo di esigerlo. Avremmo, checchè si studiassero i legislatori, gravi complicanze per l'applicazione mista di due diversi sistemi di leggi, dispute di prelazioni, dispute di procedimento; nascerebbe insomma tale un caos dagli interessi in conflitto dei creditori singolari con le società creditrici, che ogni vantaggio sperato dalle nuove istituzioni in questa foggia ordinate anderebbe in fumo, e non rimarrebbe altro che la odiosità di una eccezione privilegiata più atta a deteriorare che a migliorare la condizione economica delle proprietà.

Dirò ora che volendo con qualche successo far partecipare le proprietà ai vantaggi veri del credito collettivo occorrerebbe in quasi tutti gli stati d'Italia una preventiva revisione e riforma delle leggi che regolano i diritti di parziale dominio, come sono i diritti d'enfiteusi, di censo, di servitù, privilegio ed ipoteca, non che delle leggi che statuiscono il modo per conseguire il pagamento dei frutti e dei capitali dei cambj (1).

Nella riforma del sistema ipotecario vorrei, a cagion d'esempio, si distinguessero i crediti dei privati da quelli

(1) L'illustre Pellegrino Rossi, discorrendo della istituzione delle casse ipotecarie senza privilegj, toglie ogni illusione circa alla possibile utilità delle medesime, prima della revisione e riforma delle leggi di sopra discorse. Ved. Cours d'Economie Politique, lib. 4.° pag. 421 e 422.

Digitized by Google

delle società e delle banche, regolando il modo di costituzione degli uni e delle altre, si restringessero al più possibile i titoli di privilegio e d'ipoteca legale, la pubblicità e la specialità delle ipoteche fosse portata fino all'estremo limite. Vorrei si circoscrivesse con precisione la somma per la quale può accendersi un'iscrizione al di là del capitale mutuato, vorrei che il periodo delle prescrizioni delle ipoteche eventuali fosse assai più breve di trent'anni.

Le leggi esecutive dovrebbero ricevere più sostanziali cangiamenti, distinguendo opportunamente il processo per l'esazione dei frutti dei capitali da quello dei capitali stessi. Speditissimo il modo di esigere i semestri e le annualità dei debiti ipotecarj da equivalere a quello delle contribuzioni regie; meno precipitoso, ma pur rapido, e poco dispendioso il procedimento necessario per convertire la proprietà in moneta, e per rimborsare i creditori dei loro capitali.

Compiute siffatte riforme, verrebbe allora il tempo opportuno per attivare le società del credito fondiario; le quali non dovrebbero esser eccitate dai Governi, ma liberamente istituite per cura dei privati che sperassero di trovarvi il loro tornaconto. Dovrebbero esse per patto fondamentale dar denari non fogli negoziabili ai proprietarj; patturire il rimborso a rate non necessariamente annue nè eguali e in uno spazio di tempo in prevenzione determinato, non esigere la obbligazione solidale dei debitori.

Ma la vita di questi instituti, convien confessarlo, non sarebbe per molto tempo feconda di grandi vantaggi, avuto riguardo alla difficoltà di riunire una gran copia di capitali necessaria a dar una larga estensione alle imprese di simil genere, cui mal provvedono poche migliaia di scudi, ed avuto riguardo altresì alle difficoltà di stabilirli prontamente in più luoghi a profitto dei diversi territorj.

A render più solleciti, più pieni, e universali benefizj del credito collettivo, pare a me che seguita la revisione e la riforma delle leggi civili potessero assumerne l'esercizio le società delle Casse di risparmio, senza pericolo proprio e con grande probabilità d'immediato successo. Imperocchè queste essendo in attività in quasi tutti gli stati d'Italia da un tempo più o meno lungo, trovansi al possesso di moltissimi capitali, ed hanno stabilimenti non solo nelle città primarie, ma anco nelle grosse terre che son centro dei principali contadi; condizione fortunatissima per ravvicinare i capitali ad ogni qualità di possidenti, e per distribuirne l'uso con equa misura nelle varie regioni. È cosa di gran momento a questi dì il trar partito dagli istituti di credito già fiorenti, e cercare di volgerli a nuove e non azzardose imprese, piuttostochè dar mano ad impiantarne dei nuovi cui difetterebbe per molto tempo un'abbondante copia di capitali e la pubblica fiducia. Le Casse di risparmio hanno anco il vantaggio di essere ordinate all'ufficio di casse di depositi, il che contribuisce ad accrescere l'affluenza dei capitali, ed a porle in grado di allargare il cerchio delle loro operazioni: dove non fossero ancora abilitate a ricever depositi, dovrebbero esserlo immantinente.

Gli imprestiti dalle Casse ai proprietarj potrebbero farsi a questi patti:

1.° A un frutto inferiore al corrente nel luogo, o al più eguale;

2.° Con obbligo di rimborso dopo un lungo corso d'anni sia in più rate a piacere del debitore, sia anco in una sola volta;

3.° Con garanzia speciale sopra un fondo libero da qualunque altra ipoteca, sia convenzionale che legale, avente un prezzo almeno maggiore di un terzo della somma im-

prestata, desumibile dalla rendita catastale capitalizzata alla ragione che più si approssima alla rendita vera.

4.° Nel caso di vendita volontaria del fondo, il compratore fosse tenuto a restituire alla Cassa tutto il capitale mutuato al venditore, o ad accollarselo secondochè alla creditrice meglio piacesse. Nel caso poi di vendita coatta il liberatario del fondo dovesse pagare tutto il credito in capitale e frutti qualunque fosse il tempo decorso dal dì dell'imprestito.

5.° La Cassa sovventrice dovrebbe aver facoltà di trasmettere altrui i suoi titoli di credito mediante una semplice gira.

Per attenuare le spese degli imprestiti ogni Cassa di risparmio dovrebbe tenere a'suoi stipendj un notaro, l'ufficio del quale si restringesse ad autenticare i patti speciali che s'inserissero in ciascun contratto (non i generali e propri delle Casse perchè immutabili) insieme con le firme del debitore e dei testimoni presenti all'atto. Ogni privato che volesse aver fido di capitali dalle Casse dovrebbe la prima volta pagare una piccola tassa. Le Comunità e i corpi morali che vi ricorressero dovrebbero pagarla ogni anno.

In cotal modo provvederebbesi meglio e più presto, affinchè i possidenti, i quali mancassero dei capitali necessarj alla miglior cultura delle terre, li trovassero prontamente e a quei patti che meglio convenissero allo stato economico di ciascuno di loro.

Ma le casse di risparmio potrebbero impegnarsi a far credito anco alle altre classi di persone ch'esercitano l'agricoltura senza aver dominio di beni immobili? Qui stà la difficoltà massima per attivare nella sua pienezza il credito agrario, qui è dove la insufficenza di tutti gli istituti del credito fondiario finora in esercizio si fa manifesta ed incontrovertibile.

Le Casse di risparmio a vero dire hanno una preroga-

Digitized by Google

tiva che manca agli altri istituti. Ricevendo il versamento settimanale dei piccoli avanzi fatti da ogni sorta di gente anco la meno agiata possono a preferenza di ogni altro stabilimento di credito prestarsi a far sovvenzioni anco a coloro che di piccole somme abbisognano. E questa è una difficoltà superata, ma non è la sola, nè la maggiore; conciossiachè per impegnare le Casse a simili imprestiti occorra garantirle del puntuale pagamento dei frutti e del rimborso del capitale.

Su tale proposito giova riprendere la distinzione già fatta di sopra tra gli agricoltori che pigliano sopra di sè la impresa della cultura, e vi pongono del proprio tutti i capitali circolanti come i fittajoli, e quelli che non conferiscono fuorchè l'industria personale, o poc'altro. Ai primi le casse potrebbero far credito, semprechè i padroni dei fondi si prestassero a costituire un'ipoteoa eventuale a favor loro entro la concorrenza di una somma determinata e non più oltre. Le sovvenzioni fatte con questa garanzia dovrebbero restituirsi dai fittuarj a rate annue, o in una sola volta entro l'ultimo anno dell'affitto al più tardi. Nel caso che allo sciogliersi di questo il debitore non pagasse, la ipoteca eventuale costituita dal proprietario si convertirebbe in effettiva, ed egli da quel giorno, divenuto debitore della Cassa, potrebbe comporre il pagamento in rate annue, come se il debito fosse per la prima volta contratto da lui.

I proprietarj poi avrebber modo di pigliar la rivalsa sopra i debitori delle Casse in più maniere:

1.° Per via di un mallevadore o di un pegno preso al principio, come praticano tutto dì coloro che locando poderi consegnano ai fittuarj molti capitali mobili;

2.° Esigendo annualmente insiem colla mercede dell'affitto gli interessi del capitale che il conduttore abbia

Digitized by Google

mutuato dalla Cassa, ed anco le rate che per patto dovesse restituire per pagar gli uni e le altre alla creditrice;

3.° Per via dei privilegi che in virtù della legge ipotecaria competono ai padroni sulle raccolte e sulle cose mobili istruenti il fondo; i quali privilegj dovrebbero assicurare non solo il credito delle mercedi, ma anco l'altro dei frutti e del capitale dovuto alle Casse di risparmio.

Riguardo ai contadini, mezzaioli son di parere che le Casse di risparmio (e molto meno gli stabilimenti di credito fondiario) non siano ancora in grado di fare imprestiti a quelle condizioni ch'essi per non rovinarsi potrebbero desiderare. Il bisogno del credito in tal classe di agricoltori si verifica ogni qual volta la porzione dei frutti che ritraggono dalle loro fatiche non provvede pienamente alla sussistenza annua della famiglia; per altre cause dipendenti dalla cultura non saprebbesi concepire in loro la necessità di mutuar capitali. Imperocchè è uso quasi universale in simile maniera di contratto colonico che il proprietario anticipi le spese necessarie all'annua produzione delle terre, e che conferisca nella società tutto il capitale del bestiame; quindi nulla per tal titolo può occorrere ai lavoratori. E se questi non han giusto motivo d'invocare il credito se non per supplire alla insufficienza delle mezze raccolte, è facile lo intendere che mal potrebbero esser soccorsi dagli stabilimenti che mutuano danaro ad un frutto più o meno alto, sieno essi le Casse di risparmio ovvero le banche fondiarie. I soli che possano far fido a costoro, e che glielo fanno tutto dì per una ragione d'interesse e di carità insieme sono i proprietarj, i quali sovvenendoli gratuitamente e senza limitazione di tempo per il rimborso, non accrescono il loro dissesto economico, ma li mettono in grado, se è possibile, di risorgere.

Nondimeno le Casse di risparmio, a differenza dei veri

e proprj istituti di credito, hanno in sè l'attitudine a divenire in progresso di tempo ausiliatrici dei contadini nei loro bisogni economici. Imperocchè se le moltiplici operazioni con successo eseguite per un lungo corso di anni permettessero alle Casse di accumulare un capitale non indifferente di loro esclusiva proprietà, esse allora volendo servire allo scopo eminentemente benefico del loro istituto, che vieta il reparto degli utili fra i soci, avrebbero agio di destinarlo o tutto o parte a imprestiti da farsi ai mezzaioli.

Le condizioni dei quali potrebbero esser le seguenti:

1.° Non ecceder mai quel limite massimo indicato dal proprietario come misura del credito da aprirsi alle diverse famiglie coloniche;

2.° Al semplice frutto dell'uno, o dell'uno e mezzo al più per cento;

3.° Con facoltà del rimborso anco a piccole frazioni pagabili a piacere dei debitori, ma con obbligo di restituire l'intiero capitale dopo la disdetta trasmessa ai mezzaioli debitori dai padroni del fondo;

4.° Non reiterarsi al capoccia della medesima famiglia se prima non avesse restituito nella totalità o in parte il primo imprestito;

5.° Da garantirsi col privilegio stesso che compete ai padroni sulla parte colonica delle raccolte pendenti o recise; privilegio che dovrebbe esercitarsi dai proprietarj per conto delle Casse, e in preferenza dei crediti a loro competenti contro gli stessi contadini.

Nessuna sovvenzione dovrebbe farsi senza il preventivo consenso dei padroni.

In questo modo sarebbe a sufficienza provveduto alla sicurezza delle casse mutuanti, e i coloni non troverebbero un gran divario nel soccorso che da quelle, in luogo dei proprietarj fossero per ricevere, poichè l'aggravio di un te-

nuissimo frutto che ai padroni per ordinario non pagano, sarebbe quasi compensato dal vantaggio di restituire anco in piccolissime rate il capitale. D'altra parte i padroni verrebbero con questo mezzo liberati dagli imprestiti ai contadini, che sono le più volte cagione di dissesto nella loro economia domestica, e un impedimento frequente a versar sulle terre maggiori capitali.

Fuori delle Casse di risparmio ed ai patti fin qui discorsi non saprei qual'altra istituzione potesse far credito ai lavoratori di terre.

Sperare che le banche di sconto già istituite nelle città principalmente a pro delle industrie manifatturiere e commerciali, potessero sopra le stesse basi attivarsi anco nelle grosse terre a pro degli agricoltori che non possiedono beni immobili, nè mobili di molto valore, è lo stesso che creder possibile un'associazione di capitalisti non ad oggetto di ottenere un onesto e discreto profitto dalla loro negoziazione, ma a quello di giovare altrui senza alcun lucro personale, e col rischio quasi certo di perdere i capitali. E questi beneficj non che dalla economia politica e dagl' istituti che da essa dipendono vogliono essere impetrati, ma neppure dalla carità e beneficenza pubblica, la quale nelle sue elargizioni non può oltrepassare certi limiti per non distrugger le sorgenti che assicurano la periodica e costante rinnuovazione delle opere di pietà.

Le istituzioni le quali riposano sulla semplice garanzia personale non saranno applicabili all' industria agricola, finchè non si sarà formata una numerosa classe di coltivatori istruiti, agiati e padroni della principal parte del prodotto agrario. Ma finchè avremo dei coloni sprovvisti d'ogni capitale, e mal retribuiti, niuna fiducia sapranno ispirare alle banche di sconto, e la garanzia dell'arresto personale che contro di essi volesse estendersi, si risolverebbe in

una mera vessazione nocevole più a chi la usasse che non ai debitori impotenti.

Nè con questo escludo che il credito personale possa con successo spendersi a favore dei grandi proprietarj e dei pochi speculatori, che pigliando in affitto grandi tenute sono per lo meno provvisti di capitali mobili in quantità; ma dico che per siffatto ristretto numero di attendenti alle imprese agrarie non occorrono istituti nuovi e speciali di credito, potendo essi provvedersi di ciò che abbisognano presso le Banche di sconto già esistenti nelle città principali; e tutto al più dovrebbero i governi facilitarne la istituzione anco nelle città secondarie ogni volta che se ne facesse sentire il bisogno; ma fuori delle città, e per l'utile solo dell'agricoltura ritengo che le Banche di sconto non potrebbero aver vita nè prospera, nè durevole.

E torno perciò a concludere che le Casse di risparmio, istituzioni già vive e più o meno fiorenti nelle diverse contrade d'Italia, sono le più atte a dar nuovi svolgimenti al credito fondiario in benefizio dell'agricoltura e delle diverse classi degli esercenti quest'arte nobilissima. Basta che si rivedano in prevenzione le leggi civili regolatrici di tutti i diritti reali per coordinarle sapientemente all'uso proficuo del credito agrario, affinchè le Casse possano cominciare un nuovo periodo di vita, senza rischio per esse nè di chi fida loro i risparmj, e senza danno di quelli a cui impresterebbero.

Nel dar credito procederebbero in sulle prime lentamente, e questo è ciò che in particolare giova e si addice all'arte agraria, la quale per natura sua ripugna dalle azzardose speculazioni. Poi finirebbero con estendere per ogni luogo le loro operazioni; dimodochè i proprietarj dal credito aperto loro dalle Casse trovandosi molto avvantaggiati smetterebbero l'uso degli imprestiti coi privati. I quali non sdegnando allora di affidare alle Casse in forma o di depositi

o di risparmj, i capitali che solevano direttamente mutuare ai possidenti, aumenterebbero sempre più la potenza economica di quelle, e con ciò la comodità di giovare alla agricoltura.

Negli Stati romani e nel Lombardo-Veneto, per quanto attesta il sig. Carpi nel suo pregevolissimo ed opportuno discorso intorno al credito agrario e fondiario, le Casse usano già di prestare ai proprietarj con ipoteca, e questo modo d'impiego dei capitali lo preferiscono al rinvestimento nel pubblico debito (1). Nelle legazioni pontificie è invalso eziandio il sistema dei prestiti agli agricoltori ben provvisti sopra cambiali a tre mesi, rinnuovabili per parecchi trimestri a seconda dei casi (2); il quale uso comecchè assai rischioso per le casse di risparmio, non saprei a vero dire approvare salvo che non fosse circoscritto entro i limiti del capitale che appartiene in proprio alle società istitutrici, e non investisse nemmeno per la più piccola parte i risparmj in quelle versati dai concorrenti.

Non dissimulo che più difficoltà potrebbero affacciarsi contro la opinione da me prediletta di utilizzare le Casse di risparmio a vantaggio dell'agricoltura; ma di esse mi farò carico nel successivo articolo. Solo noterò che per adoperarle a tale ufficio, esse debbono esser costituite senza vincoli o restrizioni moventi da una malintesa tutela governativa; dove si verificasse il contrario occorrerebbe che fosse renduta loro la necessaria libertà di ordinamento e d'azione.

(1) Del credito agrario e fondiario, e delle casse di risparmio, pag. 93.
(2) Ivi, pag. 94.

Digitized by Google

Articolo Secondo.

Condizioni particolari del credito agrario in Toscana.

Per discorrere convenientemente del credito agrario in relazione alla Toscana, convien fare innanzi tutto una distinzione tra il territorio delle Maremme e le altre campagne dello stato; poichè ciò che si addice alla Maremma non si confà per più motivi a tutti gli altri territorj grandemente diversi da quella per condizioni economico-agricole.

La Maremma è una regione quasi vergine alla cultura con lati fondi resi produttivi non per via del sistema colonico, ma per mezzo di operaj diretti dagli stessi possidenti ovvero da grandi affittuarj: poche ipoteche li vincolano, pochi i livelli o le rendite perpetue che non siano facilmente affrancabili. Sussistono ancora in quelle contrade molte servitù di pascolo e macchiatico di cui godono gli abitanti di varie comuni da tempo antichissimo, e che occorrerebbe con avvedutezza abolire; ma in ogni rimanente l'agricoltura maremmana ha principal bisogno e di uomini e di capitali (1). La popolazione potrebbe in parte accrescersi concedendo a titolo di enfiteusi *proprie* delle porzioni più o meno grandi di terreno per un tenuissimo canone a famiglie che pigliasser colà dimora; e riducendo pure alla condizione di proprietarj agricoltori quei comunisti che han diritto di pascolo

(1) Quanto ai miglioramenti agrarj che potrebbero introdursi nella Maremma, merita d'esser consultata la memoria del Dottor Antonio Salvagnoli che ha tanto studiata quella provincia, inserita nella dispensa sesta del *Giornale Agrario*.

Digitized by Google

o macchiatico mediante l'assegna da farsi ad ognun di loro di una quantità di terreni. Al difetto di capitali dovrebbesi provvedere con le istituzioni di credito utilizzando le vecchie ed ordinandone eziandio delle nuove. Le Casse di risparmio nelle Maremme sono poche, e scarse di capitali; ma i possidenti di quelle contrade sono usi da più secoli a ricever credito dal Monte dei Paschi di Siena, che impresta loro sopra ipoteca.

Ove le Casse e il Monte non si reputassero bastanti potrebbesi colà fare l'esperimento dell'istituzione delle banche fondiarie ordinate nel modo espresso di sopra ed attivate senza l'aiuto di leggi eccezionali.

L'Associazione agraria che da più anni è costituita nelle Maremme, e che promuove con senno e con zelo ogni utile novità, potrebbe dar mano anco a questa appena ne riconoscesse il bisogno.

Rispetto alle altre campagne toscane, in cui il sistema di mezzerìa è in uso e la proprietà è molto divisa, la questione del credito agrario è più grave e più complessa di quello che a prima vista non sembri, perchè è questione intimamente connessa con tutto l'ordinamento della nostra economia rurale.

Prima che incominciasse il disastro della malattia delle viti, disastro preceduto da notabile aumento di tasse fondiarie e personali, non può dirsi che l'agricoltura toscana si travagliasse specialmente per la difficoltà di trovar capitali da versar sulle terre, e sentisse perciò il bisogno delle istituzioni del credito collettivo per provvedere al difetto di quelli.

I possidenti cui occorsero i capitali furono in grado dal 1815 in poi di procurarseli mediante le garanzie ipotecarie in quella quantità che più accomodava a ciascuno. E il debito ipotecario della Toscana giunge ormai all'enorme

Digitized by Google

cifra di quattrocento novanta milioni di lire (1), da potere con sicurezza asserire che di tutt'altro abbiano avuto i proprietarj penuria. Vero è che dei capitali presi ad imprestito una minima parte hanno i mutuatarj impiegato nella produzione agricola; ma è pur vero che oltre questi pochi una quantità assai più grande dei risparmi accumulati dai possidenti più facoltosi sono stati versati sulle terre. Volendo intender la ragione per cui pochi capitali siansi presi a cambio nell'intuito di volgerli all'agricoltura, mentre moltissimi di quelli spettanti agli stessi proprietarj sono stati a quell'uso destinati, dirò che un tal fatto in apparenza singolare si spiega ponendo mente alla qualità dei lavori eseguiti nelle campagne. Consistevano la più parte di essi in opere di abbellimento non produttive di frutto, in nuovi e dispendiosi scassi di terreni eseguiti nei poderi già allogati ai mezzajoli per coltivarvi le biade, le viti e gli ulivi, dimodochè non avendo i possidenti da contar molto sui larghi profitti dei capitali in cotal guisa impiegati, si avvisavano di intraprendere i lavori tutte le volte che possedessero dei risparmj in proprio; e raramente li eseguivano, quando si trovavano in condizione di contrar debiti ipotecarj.

Che se in alcune località i poderi mancavano del corredo del bestiame necessario o per la cultura delle terre o per gl'ingrassi di quelle, provvedevano al difetto i padroni o i contadini per mezzo delle soccide, dei collatici o di altri simili contratti; senza che si facesser per questo desiderare le istituzioni del credito collettivo. Ma errerebbe a partito chi ne inferisse che l'agricoltura nostra fosse allora giunta a tal grado di perfezione da non abbisognare nè di mag-

(1) Traggo questa notizia dalla Memoria del sig. avvocato Marco Tabarrini intitolata: « Relazione sopra due scritture riguardanti le istituzioni di credito fondiario », ed inserita negli Atti della R. Accademia dei Georgofili. — Nuova Serie, Vol. II, Dispensa prima, pag. 120.

giori capitali nè di ulteriori progressi. Essa era rimasta da più tempo stazionaria e restìa a praticare veruna delle molte innovazioni che i precetti delle scienze agronomiche progredite consigliavano in più maniere; essendosi l'esercizio dell'arte concentrato in quelle usanze tradizionali che non richiedevano nè apparecchio di studj nè progressivo aumento di capitali.

Che vi fosse ancor da fare in agricoltura chiunque anco ignaro di tali pratiche sol che osservi un po' al minuto lo stato delle campagne, agevolmente se ne convince. Basta guardare al modo più o meno imperfetto di tener le viti, gli olivi e le piante da frutto, basta notare la scarsezza degli ingrassi e dei concimi che si distendono sulle terre, il genere dei foraggi che a preferenza si coltiva, la rozzezza e imperfezione di tutti gli istrumenti ed utensili rustici, per concluderne che l'esercizio dell'agricoltura richiedeva e richiede ancora molti miglioramenti. Ma che l'oscitanza ad eseguirli da più tempo verificatasi, e l'apatia per ogni ulteriore innovazione dipenda principalmente da difetto di capitali, e che perciò promovendo le istituzioni del credito collettivo si debba sperare il pronto ravvivamento del progresso agrario, questo è quello che non posso ammettere.

Ben altre sono a mio avviso le cause per cui l'arte agraria da più anni non avanza quanto potrebbe e dovrebbe. V'è difetto in primo luogo di sapere dal lato di coloro che dirigono od eseguiscono i lavori campestri, ed una parte delle cose da farsi anzichè bisogno di capitali ha mestieri di artefici addottrinati. Di questo difetto tenni parola in una memoria che recentemente lessi all'Accademia dei Georgofili (1), ed ora qui lo ripeto; nè i proprietarj nè

(1) Vedi Atti della R. Accademia dei Georgofili. Vol. II, Dispensa prima del 1855, pag. 62.

i contadini, nè i fattori sono quanto occorrerebbe versati nella scienza agraria. Dei primi una gran parte abitano nelle città, e appena un mese o due dell'anno per mero diporto visitano le campagne; quelli che vi dimorano o vi stanno d'appresso sono più pratici che teorici mancando loro ogni comodità d'istruirsi nell'agraria. I coloni sono affatto empirici ed affezionati alle vecchie pratiche tradizionali, privi d'ogni più elementare insegnamento sopra l'arte loro perchè non istruiti da alcuno. La classe dei fattori si compone generalmente d'uomini più abili al traffico dei prodotti agrarj, e dei bestiami che non nel dirigere le faccende villerecce e nel perfezionare l'opera della cultura nelle sue diverse parti. Solo da pochi anni un piccol numero di fattori sapienti è sorto per merito principale del Marchese Ridolfi fondatore dell'Istituto di Meleto e poi dell'Istituto Agrario Pisano, morto disgraziatamente troppo presto. Ora finchè non si diffonda in maggior copia l'istruzione nelle campagne, assai malagevole riuscirà ogni tentativo di progresso ulteriore.

Dirò in secondo luogo che quella parte dei miglioramenti la quale oltre il sapere richiede l'ajuto di nuovi capitali non potrebbe compiersi che lentamente, cioè in un lungo corso di anni, e col favore di prospere condizioni economiche. E la cagione di questo è, che per far molte innovazioni in breve spazio di tempo, e per farle quando le stagioni non corrono felici nè pei possidenti nè pei contadini, a chi non abbia in proprio i capitali necessari, manca per la natura del nostro ordinamento agrario il tornaconto. Imperocchè io dubito che i miglioramenti da farsi non sieno tali, se n'eccettui poche località, che fruttino un grande aumento di rendita ai padroni che li eseguissero coi capitali altrui, non trattandosi oggimai di coltivar terreni sodivi ed incolti, ma di perfezionare la cultura di quelli già da lungo tempo dis-

sodati, e quindi l'aumento di produzione che se ne ottenesse non compenserebbe dovunque il debito degli interessi che i proprietarj dovrebbero pagare pei capitali presi a mutuo.

Laonde se è possibile e desiderabile che i proprietarj si dispongano a migliorare la cultura delle terre a poco alla volta e a grado a grado che accumulino dei risparmj, non è da sperare nè da pretendere che si sobbarchino a contrarre per tale oggetto dei debiti comunque a patti discreti.

La rendita delle terre fra noi è distribuita in tante parti, che ai padroni ne perviene in definitivo ben poca. Ed essi son pure gl'impresarj veri della produzione agraria, cioè quelli che anticipano nel sistema ordinario delle società coloniche quasi tutti i capitali necessari all'annua cultura, come semi, ingrassi, bestiami e piante nuove. Vero è che alla fine dell'anno fanno i conti coi mezzaioli, a debito dei quali pongono la metà di alcuni non di tutti i mentovati capitali; ma è vero altresì che se i contadini rimangono debitori non pagano il debito atteso la frequente insufficienza delle mezze raccolte a procurar loro il campamento per tutto l'anno; e i proprietarj non altro di meglio le più volte san fare che rassegnarsi a scriverli debitori nel quadernuccio colonico (1). Ecco i rimborsi che nel sistema di mezzeria

(1) Il fatto del debito colonico è coevo alla istituzione della mezzerìa nelle campagne toscane, come lo mostrano i ricordi di Oderico di Credi pubblicati nell'Archivio Storico Italiano (Vol. IV, pag. 76 e seg) ed annotati per cura del chiarissimo Lámbruschini. E la mezzerìa considerata come istituzione applicata *indistintamente a tutte le nostre terre* non risale (a differenza della colonia parziaria antica quanto la civiltà) più innanzi dei tempi, in cui i municipj toscani abolirono il servaggio della gleba. Essa fu una novità economicamente infelice, perchè togliendo alla colonia parziaria il massimo pregio del reparto dei prodotti graduabile a proporzione della fecondità delle terre e delle fatiche dei contadini lasciò in breve questi sprovvisti del necessario per vivere nel corso dell'anno; ond'ebbero fin d'allora origine gl' imprestiti dei padroni e le anticipazioni per conto dei lavoratori di quei capitali che essi doveano per metà conferire, due titoli perenni del debito colonico, non mai in alcun tempo scontato, ma frequenti volte condonato o rimesso per essere

Digitized by Google

si procurano dei capitali che per conto dei loro socj metton fuori. Nè queste sono le sole detrazioni che soffre ordinariamente la quota domenicale della rendita, conciossiachè ai proprietarj esclusivamente fan carico le contribuzioni regie e comunitative, o poche o molte che siano, ordinarie o straordinarie, a loro le spese di agenzia necessarie per vigilare i contadini, e per la divisione delle raccolte, a loro il restauro e la conservazione delle case coloniche e delle stalle. E se le terre sono livellari, come se ne contano oggidì moltissime, spetta ad essi il pagamento annuo di un canone invariabile, e poco meno che correspettivo alla rendita netta del fondo. Di guisa che si può dire che nel sistema attuale della nostra economia campestre i proprietarj comunque conferiscano nella impresa agraria le maggiori forze produttive del terreno e i capitali necessarj alla produzione, non ritraggono per questo dei profitti molto maggiori degli altri; che anzi, date certe proporzioni, i padroni diretti coi canoni, lo stato e le comuni con le imposte, i contadini con la percezione delle mezze raccolte, sono in condizioni quasi più fortunate di quelli, prelevando dal prodotto delle terre una quota sempre certa o meno variabile della quota domenicale. Ma v'è di più. A carico di chi vanno i disastri pur troppo frequenti dei geli, delle inondazioni, delle brine che falcidiano una parte delle pendenti raccolte? Forse dei padroni diretti o dell'erario pubblico? No; perchè l'uno e gli altri continuano a

di nuovo restaurato. Fu questo il rimedio morale al difetto economico inerente al sistema di mezzeria, e il fido del padrone al lavoratore si ridusse in sostanza a un supplemento di salario nei tempi e nei luoghi in cui il salario pattuito non bastava a sostentarlo. La qual condizione di cose benchè mantenitrice di una perpetua concordia civile tra proprietarj e contadini (siccome con parole eloquentissime e sapienti dimostrava l'amico mio Vincenzo Salvagnoli nel discorso sulla proprietà fondiaria e la mezzerìa in Toscana, detto alla R. Accademia dei Georgofili nel 2 Maggio 1847), non cessa peraltro di essere un ostacolo al miglioramento progressivo della cultura. Vedi Cenni Storici delle Leggi sull'agricoltura. Vol. II. pag. 186 e seg. e pag 426 e seg.

Digitized by Google

ricevere lo stesso canone e le stesse contribuzioni. Forse dei contadini? Egli è vero che questi pure partecipano al danno derivato dalle intemperie, e immiseriscono di più; ma è pur vero che i proprietarj sono costretti a moltiplicare i soccorsi anticipando loro quel che è necessario per vivere e lavorare con vigoria, altrimenti la terra mal coltivata darebbe un frutto sempre più scarso. Ed ecco un'altra causa di assottigliamento della rendita domenicale che rende sempre più trista la condizione dei possidenti.

Com'è dunque possibile che in mezzo a questo andamento di cose essi si risolvano a contrar dei debiti per tentar di accrescere alcun poco la rendita delle terre? Non pagherebbero più di frutti ai sovventori dei capitali qualunque si fossero, o società o privati, di quello non fossero per ritrarre dai miglioramenti?

E se così è, chiaro appare che non il difetto di credito è cagione dell'attuale immobilità dell'agricoltura, ma sibbene il difetto d'interesse proporzionato ad usarlo per ostacoli nascenti dal nostro sistema di economia rurale, e dal poco sapere di coloro che attendono agli esercizj agrarj. I quali ostacoli se non impediscono in tempi prosperi ogni progresso, perchè allora i possidenti per un particolare affetto alla terra inclinano a versare su quella i loro risparmj, lo arrestano assolutamente appena le calamità o naturali o civili turbando il corso della produzione, od alterando il consueto modo di distribuzione dei frutti li impoveriscono. E da più tempo per un complesso di cause i proprietarj trovansi in triste condizioni, le quali mi fecero fin dall'anno passato dire, e mi fanno ora con più fondamento ripetere che essi non potrebbero nè vorrebbero pigliar denari a mutuo per intraprendere nuove e più costose esperienze agrarie (1).

(1) Atti della R. Accademia dei Georgofili. N. Serie, Vol I, pag. 555.

Però mi parve e mi torna a parer vano il rimedio delle istituzioni del credito fondiario al modo germanico, perchè quand'anco fossero praticabili senza privilegi di più generi (lo che non mi sembra possibile) non riuscirebbero presentemente a far risorgere l'agricoltura (1).

Ma se il tornaconto per le innovazioni agrarie non si presenta nel sistema finquì in uso di far valere le terre, potrebbe ritenersi che si verificasse, tostochè i possidenti si disponessero a sospendere il sistema di mezzerìa per riformar sull'esempio dato dal Marchese Ridolfi i vecchi metodi di cultura?

Di questa ipotesi io tenni recentemente parola nella memoria altra volta rammentata, che lessi nel Gennaio di quest'anno all'Accademia dei Georgofili, dove sommariamente esposi le ragioni per cui credeva non potessero i proprietarj appigliarsi a simile partito. A questa memoria tenner dietro due dottissime repliche dell'illustre agronomo, le quali contengono una lucida esposizione del già fatto da lui, e la dimostrazione non equivoca delle utilità che egli dall'esperimentate migliorie ha tratto.

E certo se la più parte dei proprietarj sapesse e potesse fare quel che il Marchese Ridolfi eseguiva, non oc-

(1) Le ingegnose repliche date dall'Avv. Antonio Viti ai dubbj che nell'anno scorso affacciai intorno all'utilità pratica degl'istituti del credito fondiario in Toscana non parmi che risolvano le principali difficoltà. Egli conviene che lo stato della nostra legislazione civile qui, come altrove, sarebbe d'inciampo al buon effetto di essi, ma replica che ciò torna in censura delle leggi. Ma non trattavasi di stabilire se la colpa della non riuscita dovesse ascriversi piuttosto alle leggi che agl'istituti in discorso; si trattava in vece di chiarire se con queste leggi sarebbero praticabili con successo; e quando non si nega che quelle sarebbero un ostacolo, finchè l'ostacolo non è remosso, è vano parlare della utilità di attivarli. Se in Francia e in Alemagna, nonostante i difetti dei sistemi ipotecari, gli stabilimenti di credito fondario hanno superato ogni difficoltà, è dipeso, come dissi sopra, dai favore di leggi eccezionali che gli hanno convertiti in istituzioni governative, favore che quanto a me non desidero per la Toscana, e spero non sarà nemmeno desiderato dall'egregio sig. Viti tanto zelante del bene del nostro paese.

correrebbero molte titubanze nel consigliare la piena imitazione di un sì bello ed onorevolissimo esempio; ma poichè questo non è il caso nostro, e le innovazioni del Ridolfi, ben ponderate le cose da lui esposte e narrate con tanta sapienza, sono riuscite fortunate principalmente per il merito singolarissimo del loro autore, e per l'instancabile operosità spiegata da esso nel dirigere i nuovi e grandiosi lavori, così non saprei ritrarmi dalla espressa opinione, e dal conchiudere sempre che la maggioranza dei proprietarj non è in grado di tentare con egual profitto le medesime riforme.

Le innovazioni operate nelle sue terre dal Ridolfi apportano un mutamento sostanziale nello stato dei poderi; si cambiano cioè alcune culture in altre, si accrescono i foraggi, si scemano alcune semente, si diradano le piante arboree per dilatar lo spazio dei campi destinati alla coltivazione dei cereali, si moltiplica il capitale del bestiame, che in questo sistema diviene la base della nuova cultura; gl'istrumenti ed utensili rustici sono affatto innovati; alle stalle ed alle fabbriche di fattoria è data una nuova disposizione. In breve si tratta, lo dirò quasi con le parole del chiarissimo agronomo, di sostituire in pochissimo tempo, alla piccola la gran cultura, ma sapiente e sussidiata da moltissimi capitali, ed esercitata sopra una vasta tenuta non più divisa in piccoli poderi indipendenti fra loro.

La sospensione della mezzerìa fu pel Marchese Ridolfi una necessità quasi assoluta, onde remuovere gli ostacoli che al compimento dei suoi disegni avrebbero opposto i contadini, ed intanto egli retribuisce loro un salario quotidiano generoso adoprandoli nella esecuzione dei nuovi lavori. Protesta che compiuti questi egli è per ristabilir la mezzerìa, come ha già fatto in alcuni poderi; ma nella lealtà e franchezza che gli è propria, ei lascia sfuggire dalla sua

penna alcune parole, che rivelano, come altri impegnandosi nelle stesse riforme potrebbe non curare il ripristinamento del contratto colonico in veruna forma, seguitando invece la cultura per mezzo d'operaj.

Ciò inteso, ritorno sul dubbio già di sopra annunziato che molte campagne nostre non abbiano bisogno nè siano atte a ricevere tutti i mutamenti che il Ridolfi ha nelle sue tenute, lontane dai grandi centri di popolazione, praticati. Nei luoghi, già tanto e forse troppo coltivati temo che manchi il tornaconto a distruggere il già fatto con assai spesa comunque senza adequati profitti, per riordinare sopra nuove basi, e con l'impiego di cospicui capitali, la coltivazione delle terre: la natura del nostro suolo è poi così variata da credere ragionevolmente che non possa tollerare un sistema di produzione tanto diverso da quello che è attualmente in uso; ma non essendo punto esperto di cose agronomiche lascio alla considerazione dei sapienti la risoluzione di questo per me gravissimo dubbio (1).

Dico poi che i piccoli proprietarj, e sono i più in Toscana, non possono neppur volendo appigliarsi alla gran cultura, a meno che non si associassero fra loro; la qual cosa è per ora almeno, se non per sempre, impraticabile. Rimangono i grandi proprietarj, e questi affinchè trovino nella proposta novità il tornaconto che vi ha trovato il Marchese Ridolfi occorrerebbe a mio avviso che possedessero alla pari di lui quel capitale del sapere che in simili imprese è più necessario del capitale *denaro;* occorrerebbe del pari che fossero in grado di costituirsi come esso impresarj operosi e zelanti dei nuovi lavori. In caso diverso ed ove

(1) Lo stesso Marchese Ridolfi nella prima sua memoria sopra la mezzerìa testè pubblicata per gli Atti della R. Accademia riconosce che l'espediente da lui proposto non può convenire a tutti i luoghi indistintamente. Interesserebbe peraltro determinare quali siano le campagne che più specialmente ne abbisognano, e quali no.

fosser costretti a condur l'opera di un abile agronomo standosene essi in città, il tornaconto svanirebbe per due ragioni; prima perchè un agronomo della capacità e dottrina che la importanza delle nuove intraprese richiede non potrebbe contentarsi dello stipendio che si usa assegnare ai fattori comuni, ma vorrebb'essere assai largamente retribuito; poi perchè non è nell'andamento naturale delle cose umane che un intraprenditore di lavori che non rivesta almeno la qualità di affittuario delle terre possa con successo pari a quello del padrone-impresario render profittevoli ed utili siffatte innovazioni.

Per la qual cosa io son d'avviso che la piena imitazione dell'esempio dato dall'illustre Ridolfi debba consigliarsi ai pochissimi che si trovino in condizioni simili alle sue; agli altri no, per non pascerli di vane illusioni, e per non invogliarli di una improvida sostituzione di un nuovo metodo di far valere le terre in luogo dell'antico. Egli è questo il pericolo che agli occhi miei presenta il consiglio di sospendere la mezzerìa per eseguire gli accennati miglioramenti. Imperocchè potrebbe avvenire che i grandi proprietarj non versati nelle agrarie discipline, appigliandosi al proposto espediente, non ad altro riuscissero che a stabilire nelle loro tenute la gran cultura, ma non sapiente nè sostenuta da proporzionata copia di capitali; e che allora trovandosi male di tal prova, invece di ritornare indietro si restringessero a fare le maggiori economie di spese nel mantenimento dei contadini divenuti operaj a giornata. Il che non riuscirebbe per avventura difficile, ove si pensi alla fatal concorrenza che le turbe dei così detti pigionali dei villaggi farebbero in breve ai coloni ridotti alla condizione dei giornalieri.

Noi avremmo allora nelle campagne nostre un proletariato più tristo di quello d'Irlanda, a benefizio del quale mancherebbe il rimedio della emigrazione che là è in uso,

Digitized by Google

e l'abbondanza di un frutto che per più mesi dell'anno colà sostenta la vita della popolazione rurale. Noi avremmo in breve un cangiamento sostanziale di fortuna nella parte più numerosa del nostro popolo, il qual cangiamento non tarderebbe a divenir pregiudicevole a quelli stessi che lo avessero operato.

So bene che si va dicendo non potere i proprietarj sostenere più a lungo il mantenimento dei contadini, che per essere rimasti privi della raccolta del vino non hanno di che provvedere alla sussistenza delle famiglie per tutto l'anno; e poichè la calamità della crittogama colpisce non meno dei contadini i padroni, così egli è impossibile che questi per più anni consecutivi soggiacciano al duro aggravio di far le spese ai lavoratori, nonostante la diminuzione sempre crescente delle loro rendite.

Di siffatto argomento pur troppo stringente sento tutta la forza; ma penso che male avviserebbero i proprietarj se sperassero di provvedere al loro interesse sostituendo alla cultura per mezzajoli, la cultura per conto proprio, in quanto che per cessare un male si esporrebbero certamente a mali peggiori e d'indole ben diversa. Fidiamo che il flagello della crittogama non perseveri a lungo, ma se perseverasse si consiglino piuttosto i piccoli possidenti che non siano in grado di far le spese ai contadini, a vendere in tempo prima di rovinarsi. Questo se è un male è il meno grave e che meglio di ogni altro si presta ai rimedj opportuni; perchè il concentramento di molte proprietà nelle mani dei facoltosi, porge ad essi la comodità di far con più successo le utili innovazioni, e di farle in quel modo che si addice ai più, mantenendo cioè e migliorando gradatamente il sistema colonico (1), e procedendo con quella lentezza e circospezione che ai poco periti di cose agronomiche meglio conviene.

(1) Come il sistema colonico potrebbe e dovrebb'esser migliorato, lo esposi sommariamente nei cenni storici delle leggi sull'agricoltura, Vol. II, p. 426 e seg.

Del resto affrettiamoci a dire che nemmeno il Marchese Ridolfi vuole l'abolizione del sistema di mezzerìa nella vana speranza di trovare in questo solo il tornaconto; egli ne consiglia la sospensione unicamente per migliorare in grandi proporzioni e con gran prontezza le terre e la stessa sorte dei contadini; ma poichè non si pasce d'illusioni circa alla possibilità che molti facciano quel che egli ha fatto, contento dell'esempio dato (e dal quale ogni possidente può raccogliere qualche ammaestramento utile al bisogno delle sue terre) conchiude l'ultima sua Memoria confortando i proprietarj « a cercare nell'istruzione ed a pro- « muovere coll'energia dei buoni consigli il *potere*, *il sa-* « *pere*, *il volere* migliorare l'agricoltura in modo efficace (1) ».

Intanto ai difetti prevalenti nel nostro sistema agrario, che sono principalmente due, cioè il difetto di sapere in coloro che esercitano, o presiedono all'esercizio dell'agricoltura, e il difetto di tornaconto nei proprietarj ad intraprendere grandiosi miglioramenti, potrebbesi in qualche guisa provvedere con nuove istituzioni e con le riforme e correzioni di alcune leggi.

L'ordinamento delle scuole comunali d'agraria parrebbemi un modo utilissimo di ovviare al primo inconveniente. Imperocchè le scuole si frequenterebbero da tutti i possidenti che dimoran nei borghi e nei villaggi; vi si recherebbero i fattori, e vi potrebbero e dovrebbero accorrere eziandio i contadini nei giorni e nelle ore in che vacano dai lavori campestri. L'insegnamento dovrebbe essere elementare ma estendersi a tutte le parti dello scibile che si richiedono alla pratica sapiente dell'arte; ed essere insieme accomodato ai bisogni particolari d'ogni territorio e d'ogni contado; dovrebbe poi avvalorarsi mercè degli espe-

(1) Ved. Rendiconti delle adunanze della R. Accademia dei Georgofili. — Anno 2.° 1855, Dispensa 5.ª pag. 295.

rimenti da farsi sopra qualche campicello di proprietà della Comune.

Un'altra maniera d'interessare i possidenti all'impiego di nuovi capitali sarebbe quella di facilitare il consolidamento della piena proprietà nelle mani dei padroni utili semplicizzando il contratto enfiteutico.

Il sistema livellare, qual'è dalle nostre leggi ordinato, non serve più allo scopo che Pietro Leopoldo ebbe in mira di raggiungere. Allora si volle adoperarlo al doppio oggetto di sciogliere le grandi masse di proprietà concentrate nei corpi morali e riporle in commercio, ed a formare eziandio una classe di coltivatori quasi proprietarj. Il primo scopo fu raggiunto, non il secondo, per non essersi provveduto, come in altro lavoro narrai (1), a correggere e perfezionare il sistema colonico. Ed oggimai se è sempre desiderabile pel miglior vantaggio della nostra economia campestre che ogni riforma agraria vada congiunta al maggior benessere dei contadini, di guisa che siano abilitati a divenire per gradi quasi padroni dei fondi (2), non è però necessario di conservare la legislazione enfiteutica nello stato in cui si trova, la quale è più presto cagione di gravi imbarazzi che di notabili vantaggi non tanto ai padroni utili, come ai diretti. Quelli per ordinario sono gravati della prestazione di annui canoni, che in tempi calamitosi assorbiscono quasi tutta la rendita netta; son più di frequente esposti all'onere delle prestazioni eventuali alle riconduzioni o per linea finita o per passaggio dei fondi in estranei: vanno più facilmente incontro alle caducità. Vi è difficoltà grande per gli enfiteuti a dare i fondi livellari in garanzia dei mutui di cui abbisognino, atteso la soggezione di quelli all'ipo-

(1) Vedi *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura dai tempi Romani sino ai nostri*. Vol. II, pag. 372, 373, 386.

(2) Ved. Op. cit., Vol. II, pag. 427 e seg. *Atti della R. Accademia dei Georgofili* Nuova Serie, Vol. II, pag. 65.

teca iscritta per l'osservanza dei patti contrattuali, onde tutto contribuisce a disanimarli dal migliorarne quanto potrebbero la cultura.

D'altra parte l'alienazione dei livelli non segue senza rischio di danni per gli stessi padroni diretti. Accade sovente che i livelli si dividano e si sminuzzino fra più successori e chiamati, si confondano e si mescolino incautamente con beni liberi; accade pure che si accolli il canone a chi non ha il fondo livellare, o che si venda questo come libero alla insaputa dei padroni diretti, onde il rischio per essi di perdere i laudemj di passaggio, e talvolta anco più annate di canoni, perchè colpite dalla prescrizione quinquennale, e il pericolo per gli alienanti di esser ravvolti in una serie di dispute inestricabili, che occupando per molto tempo i tribunali riescono in ultimo pregiudicevoli ad ambe le parti. Aggiungi la difficoltà che presenta la giurisprudenza complicatissima e vasta dell'enfiteusi ad essere studiata e compresa a dovere dai forensi, per arguire la moltiplicità e i dispendj delle liti a cui la proprietà enfiteutica può esporre chiunque ha che fare con essa (1).

Occorrerebbe perciò nell' interesse se non altro dell'agricoltura una riforma legislativa la quale, semplicizzando il contratto di enfiteusi, lo equiparasse a tutti gli effetti ad una compra e vendita col prezzo in mano, e ne facilitasse l'affrancazione, ovvero lo riducesse simile all' affitto a lungo tempo, o a vita.

L'ordinamento seguìto del debito pubblico offre ormai

(1) Se la perdita del vino fosse irreparabile, (lo che voglio sperare che non sia) si anderà incontro anco alle dispute di riduzione del canone sul fondamento o della parziale perenzione del fondo, o della sopravvenuta lesione nel contratto. Nè io voglio emettere alcun giudizio intorno all'esito possibile di queste liti, ma dico che saranno inevitabili, a menochè le parti interessate non stimino cosa prudente di procedere ad un'equa transazione, se non altro per impedire che molti e gravosi livelli non siano abbandonati da chi non può più sostenerne i pesi.

ai corpi morali un modo di rinvestimento dei prezzi dei dominj diretti, che assicura loro una rendita annua corrispondente al frutto di quelli, immune, meno casi inopinati, da ogni rischio di perdita o diminuzione; per lo che è venuto anco da questo lato a dileguarsi l'interesse di tener vincolata la terra per dare ad alcune corporazioni una rendita certa.

Dovrebbesi pure agevolare lo scioglimento degli altri vincoli che disturbano più o meno il libero commercio della proprietà terriera, la quale essendo a sè stessa sufficiente privilegio, non dovrebbe in nessun modo, neanche indiretto, come diceva l'illustre Marchese Capponi fino dal 1836, essere privilegiata (1).

Nello stesso tempo interesserebbe migliorare le condizioni del credito fondiario le quali vorrebbero innanzi tutto una revisione della legge ipotecaria e della esecutiva. Poco da correggere e modificare vi sarebbe nella legge ipotecaria, la quale è una delle migliori d'Italia; molto più nella legge esecutiva perchè assoggetta a soverchie spese ed a soverchie lungaggini i creditori che intendono a procurare il rimborso dei loro crediti, e li espone sovente al rischio di soffrir gravi perdite nonostante le previsioni più prudenti.

Senza tali riforme è vano lusingarsi che le istituzioni del credito fondiario collettivo possano nascere e prosperare. La vita di privilegio se giova a pochi nuoce ai più, ed è troppo dissenziente dai savissimi principj economici che ci governano, e che anco in questi tempi calamitosi han fatto buona prova (2).

(1) *Cinque letture di economia Toscana*, pag. 95.

(2) Nel 1854 la libertà del commercio ha procurato ai Toscani il vantaggio di non mancare del grano, e di avere il pane a un prezzo inferiore di quello che è costato nei luoghi egualmente oppressi dalla carestia governati dai regolamenti. A Parigi per esempio il pane fu più caro che fra noi; sebbene il Governo imperiale francese decretasse che fosse venduto a un prezzo molto inferiore a quello che avrebbe dovuto avere pel prezzo corrente dei cereali. E per

Digitized by Google

Le Casse di risparmio son nate e cresciute fra noi senza l'ajuto di privilegi tranne una piccola esenzione dal pagamento del bollo pei libretti dei risparmj; e la loro prosperità è oggidì incontrastabile. Quel che nel precedente articolo dissi rispetto al nuovo svolgimento da darsi alle medesime, io lo ripeto più specialmente per quelle della nostra Toscana.

indennizzare la corporazione dei fornai delle perdite che faceva, fu ordinato che il Municipio le imprestasse più milioni di franchi, dichiarando che si rimborserebbe dell' imprestito negli anni di abbondanza, in cui si sarebbe mantenuto lo stesso prezzo del pane comunque superiore al giusto. Il tempo mostrerà se il decreto in questa seconda parte sarà eseguibile; ma intanto è da notare che il debito contratto dalla Comune parigina per questo titolo non tanto nel 1854 quanto nel 1847 ascende già ad una somma enorme e gigantesca; e che la carità imposta coattivamente alla comune nell' interesse del popolo non è stata più generosa nè più benefica di quello riuscì fra noi la libertà annonaria. Noterò eziandio che tre secoli indietro, cioè nel 1554, fuvvi nello stato fiorentino, per quello narra Bernardo Segni contemporaneo nel libro 11.° delle sue storie, una gran carestia. Pretese il Duca Cosimo di tassare il prezzo del grano molto al di sotto del giusto, e ne seguì tosto che per qualche tempo non si trovò grano per alcun prezzo. « Onde fu forzato (son parole del Segni), ridotto a miglior « consiglio, lasciare ire il prezzo del grano liberamente. Il quale quanto più « alzò, che si condusse insino a lire otto lo staio, *tanto più fece abbondanza* « *per tutto*: calandone da tutti i confini della chiesa, e dal mare apportandone « i mercatanti *in su quella ingorda valuta* per isperanza di gran guadagno ». Ma il popolo aveva ormai patito troppo in quell'anno e negli antecedenti; perchè la libertà annonaria essendo allora una eccezione rarissima e di breve durata, le carestie si ripetevano, e non solo di grano, ma anco dell'olio, del vino e della carne, come appunto era accaduto nel 1554. Tantochè raddottisi in Firenze diciottomila poveri, morirono quasi tutti pubblicamente per le strade sui muricciuoli e nelle buche delle volte, nonostante le giornaliere distribuzioni di pane. E in tutto l'anno perirono di fame e di stento fra la città e il dominio sessantamila persone; e vi si aggiunsero ancora un altro gran numero di morti a causa di una malattia chiamata le petecchie e simile in parte alla peste. — Del resto i buoni effetti della moderna nostra legislazione economica furono solennemente riconosciuti dal meritissimo Presidente del Consiglio dei Ministri signor Cav. Giovanni Baldasseroni nel discorso che tenne il 27 Giugno 1852 per la solenne distribuzione dei premj conferiti ai Toscani dalla esposizione industriale di Londra. Ed io rinvio volentieri i lettori a ciò che fu esposto in proposito della libertà di commercio dall'avv. generale Celso Marzucchi nella sua bella relazione sul libro del sig. Parisi risguardante il commercio dei grani, commessagli dalla R. Accademia dei Georgofili. Ved. Atti del 1853, pag. 149.

Le Casse di risparmio abbondano talmente di capitali da incontrar difficoltà nel modo di impiegarli convenientemente.

La Cassa centrale di Firenze, che nel 1845 possedeva più di un milione di scudi, ora ne possiede più di due (1). Dei quali una piccola parte, cioè circa quarantaquattromila scudi compongono il patrimonio particolare della Cassa formato con gli utili accumulati nei moltissimi anni da che è in esercizio, e destinati a far fronte alle perdite che potessero accidentalmente seguire nell'amministrazione. Esauriti i consueti modi d'impiego dei capitali, la Cassa ha dovuto rinvestirne una parte anco nei diversi fondi pubblici dello stato, cioè un quattrocento mila scudi circa (2). Ed a trattenere la soverchia affluenza dei capitali che a lei con gran fiducia accorrono, è stata costretta ad abbassare il frutto dei depositi riducendolo, sono già due anni, dal quattro al tre per cento. Nè per questo gl'imbarazzi sono cessati, onde sembra che tutto cospiri a spingere le casse a fare imprestiti con ipoteca anco ai privati. Il quale impiego, riformate che fossero le leggi enfiteutiche e le ipotecarie, non sarebbe rischioso per le Casse, o lo sarebbe molto meno del rinvestimento in fondi pubblici. Dovrebbero esse primieramente fare prestanze ai livellari che si risolvessero ad affrancare i dominj diretti; bastando a quest'uopo che la legge obbligasse i corpi morali a cedere ad ogni richiesta degli enfiteuti i loro diritti alle Casse, le quali poi pattuirebbero con essi l'affrancazione del dominio diretto a rate annue in un tempo determinato. Il prezzo d'acquisto dei dominj diretti sborsato dalle Casse dovrebbe rinvestirsi a benefizio dei corpi morali nel debito pubblico, e quelle succedute

(1) Capponi *Cinque letture di economia toscana*, pag. 99. *Rapporto dei Sindaci sulla gestione della Cassa centrale dei risparmi e depositi di Firenze per l'anno* 1853.

(2) Cit. Rapp. dei Sindaci, del 1853.

Digitized by Google

nei loro diritti non correrebbero nell'intervallo tra l'acquisto e l'affrancazione verun pericolo, riscuotendo annualmente i canoni, e conservando a garanzia del capitale pagato non una semplice ipoteca ma il dominio diretto dei fondi, che nei congrui casi può trarre a sè l'acquisto gratuito del dominio utile. A quali patti potessero accingersi agli imprestiti ipotecarj lo annunziai di sopra, nè intendo ora ripeterlo.

So che i regolamenti delle Casse nostre ostano a questa maniera d'impieghi, ma so altresì che più d'uno dei componenti la benemerita società che le governa ha espresso il desiderio che si apra questa nuova via al credito delle Casse. E i sindaci i quali compilarono il rapporto dell'amministrazione del 1853, tornarono con calore sopra siffatto argomento, allegando l'esempio delle casse di Lombardia, a cui potevano aggiungere anco l'altro delle Legazioni pontificie.

Intravedo gli obietti che debbono porsi innanzi contro questa innovazione; il primo dei quali si è la imperfezione delle leggi civili che regolano la materia dei mutui ipotecarj, l'altro la complicanza amministrativa che trarrebber seco le nuove operazioni delle Casse con assimilarle alle banche di credito fondiario.

Al primo non replico, perchè suppongo una preventiva revisione e riforma delle leggi in discorso, senza di cui ben poco potrebber tentare non solo le Casse ma eziandio i privati.

Quanto al secondo obietto per ben chiarirne tutta la entità, giova svolgerlo un po' più estesamente. Coloro che presiedono all'amministrazione delle Casse, e ne conoscono al minuto tutto l'andamento, potrebbero per avventura osservare; esser assai complicate le operazioni di quelle e per la moltiplicità dei capitali, che vi affluiscono in forma di risparmj e di depositi e per le infinite cure richieste all'uopo d'impiegarli con le Comunità, con i pubblici stabili-

menti, e col R. Governo eziandio, da non stimar prudente lo accrescere maggiormente le ingerenze delle Casse, e volgerle per così dire ad un scopo diverso dal consueto. Aggiungi che la varietà troppo grande dei negozj contiene in sè stessa il germe generatore della rovina, o almeno di crisi più estese, e più gravi: meglio conferire alla prosperità delle istituzioni di credito la unità dello scopo e la semplicità dei mezzi, anzichè la pluralità di quelli e la complicanza di questi; doversi perciò attendere ad ordinare tanti istituti quanti sono i diversi oggetti che si prendono di mira, e solo ammettersi che tutti si prestino un vicendevole ajuto.

Molta verità e giustezza è in questi obietti che probabilmente farebbero gli abili amministratori delle casse di risparmio; ma se fossero questi soli (nè altri maggiori ne saprei attualmente concepire) parmi ricevano alcune repliche plausibili, e dian luogo a proporre alcuni temperamenti conciliativi.

Con eccitare le casse di risparmio a fare degl'imprestiti ai privati sopra fondi liberi da ogni ipoteca, rimborsabili a rate nello spazio di dieci, quindici o venti anni al più, non si mira a denaturare lo scopo di simili istituti, ed a convertirle in banche di credito fondiario, poichè il congegno di queste, come vedemmo, è assai diverso e le operazioni più complicate. Si vuole soltanto aprire alle casse nostre una nuova via per l'impiego dei capitali che sovrabbondano, e comunicare i benefizi di esse non solo ai municipj ed alle amministrazioni regie, che già ne godono da molto tempo, ma anco alla proprietà terriera ed all'agricoltura, che ha tanta parte nel nostro benessere, e che non merita d'esser trattata con maggior diffidenza del debito pubblico.

Dipoi la complicanza amministrativa si potrebbe evitare ordinando un'amministrazione affatto separata dai negozj concernenti gl'imprestiti ai privati. Potrebbesi eziandio istituire

una società distinta sulle stesse basi di quella della Cassa di risparmio, dalla quale ricevesse i capitali per darli a cambio ai proprietarj, purchè dipendesse e fosse vigilata dal Consiglio Amministrativo della società principale.

In questo modo i rischi temuti per le casse di risparmio dall'accrescimento di tanti e sì disparati negozj si eviterebbero; e le istituzioni del credito fondiario collettivo, inaugurate sotto il loro patrocinio, e spogliate di tutto ciò che è più atto a compromettere anzichè a migliorare le sorti delle proprietà rurali, avrebbero una vita consentanea al nostro ordinamento economico, e si attiverebbero con quella maggior sollecitudine che può esser desiderata dai bisogni della nostra economia campestre.

Sperare che altri istituti di credito possano sorgere e prosperare senza l'immediato soccorso delle casse di risparmio, parmi sia lo stesso che pascersi di utopie circa alle vere condizioni della Toscana. È stato detto più volte, e ripetuto anco di recente da uno dei più dotti economisti nostri, che i grandi capitalisti scarseggiano fra noi, che di piccoli capitali vi è assai copia, ma non strabocchevole come altri potrebbe supporre (1). Ora i grossi capitali sono attratti verso il debito pubblico e verso le grandi imprese industriali; i piccoli affluiscono da più anni alle casse di risparmio in tanta quantità, che queste trovandosi imbarazzate nel modo di rinvestimento, tengono da più tempo basso il frutto dei depositi per moderarne il concorso. Quando le Casse si risolvessero ad aumentarlo anco d'un mezzo per cento, vedremmo i particolari d'ogni classe affrettarsi a versare in quelle un'assai maggior quantità di capitali: tanta è la fiducia che hanno saputo acquistarsi nell'universale.

(1) Busacca, *Prima memoria sull'esposizione dei prodotti dell'industria, e sulle condizioni economiche della Toscana specialmente in riguardo all'agricoltura*, inserita negli Atti della R. Accademia dei Georgofili. N.° 5, Vol. II, p. 123.

Or con quali assegnamenti potrebbe attivarsi una società di credito fondiario per intraprendere operazioni di qualche conto capaci di arrecare un benefizio al paese, e di ritrarre per sè proporzionati profitti? Cento ed anco dugentomila lire di capitale sarebber un nulla per tal genere di imprese, e per molti anni o non darebber guadagni, o li darebbero effimeri.

Dipoi una società con sì ristretti mezzi non estenderebbe che a pochissimi luoghi le sue operazioni, nè potrebbe comodamente prestare ajuto ai possidenti lontani. In quella vece le Casse di risparmio, che hanno sede in ogni grossa terra dello stato, ed in tutte le città, sono al caso di partecipare ad ogni contado e ad ogni territorio il benefizio degli imprestiti.

Hanno esse digià un impianto capace a dar vita, per così dire in poche ore, al credito agrario collettivo; laddove se dovessimo procurarlo con nuovi istituti, più e più anni scorrerebbero senza fabbricar forse nulla di solido e di consistente, e senza venire in soccorso ai bisogni che da ogni parte ci premono.

A siffatta attitudine delle casse di risparmio aveva probabilmente rivolto la sua attenzione l'illustre Lambruschini, allorchè nell'eloquente sua lettera indiritta al Professor Betti nel Dicembre scorso si faceva a consigliare alle Comuni di pigliare a mutuo dalle Casse di risparmio delle somme per darle ai possidenti, affinchè questi potessero eseguire proficui lavori di campagna, obbligandosi a restituirle a comode rate (1).

Intendeva egli con siffatto consiglio di volgere anco a benefizio dell'agricoltura i capitali delle Casse; ma zelante com'è del benessere di sì provide e disinteressate istitu-

(1) *Della necessità di soccorrere i poveri e dei modi*, Firenze, Tipografia Galilejana di M. Cellini e C., 1854; 16.°

zioni, di cui egli fu uno dei benemeriti fondatori, sentiva il desiderio di liberarle da ogni più remoto pericolo, lasciando alle comuni la cura e l'obbligo di mallevare a quelle gl'imprestiti. Ma gl'interessi delle comuni non paionmi meno gelosi e rispettabili di quelli delle Casse, e se un pericolo in simili operazioni vi fosse, non saprei consentire che le une in luogo delle altre dovessero correrlo.

Si osi piuttosto di fare con le debite cautele un passo più innanzi; aprasi una nuova via alla benefica operosità delle Casse; e se per l'esperienze che si facessero, si venisse a conoscere che quelle non potessero alla lunga sostenere tanta mole di affari e di cure, allora dopo di aver fatto nascere e prosperare per alcun tempo sotto la loro dipendenza gl'istituti del credito agrario collettivo, li abbandonino a sè stessi, e li emancipino, siccome usano le grandi metropoli inverso le colonie.

Certo è che il credito fondiario collettivo, diretto e governato nei suoi primi passi dalla prudenza e dal senno delle Casse di risparmio che per istituto loro non mirano a far guadagni, ma tutti gli avanzi destinano, anco nel caso di scioglimento, ad opere di beneficenza, non presenterà a chi lo usa quei pericoli che sogliono presentare gli altri stabilimenti di credito fondiario; e in luogo di riuscire un arme capace di compromettere la nostra agricoltura, potrebbe contribuire a sollevarla dalle presenti miserie, e ad accrescerne a suo tempo la prosperità.

Enrico Poggi.

SS 568262